

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 15, l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Gli sviluppi tecnici realizzati nel campo dei metodi di analisi rendono necessarie alcune modifiche sostanziali a tali modalità. Per motivi di chiarezza e di efficienza e visto il numero considerevole e la tecnicità di tali modifiche appare opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 213/2001 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) È necessario verificare la composizione e le caratteristiche qualitative del latte e dei prodotti lattiero-caseari stabilite nel quadro dei regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1255/1999 allo scopo di garantirne la piena conformità con i requisiti fissati.

(3) Spesso i metodi di riferimento previsti per tali verifiche sono metodi pubblicati da organismi internazionali quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), la Federazione internazionale dell'industria del latte (FIL-IDF), l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e l'AOAC International (Association of Official Analytical Chemists) e regolarmente aggiornati da tali organismi. In alcuni casi esiste un metodo di riferimento comunitario,

mentre in altri casi la normativa comunitaria non precisa alcun metodo di riferimento. Per garantire un'applicazione uniforme dei metodi di riferimento è opportuno compilare un elenco di tali metodi di riferimento e dare alla Commissione la facoltà di modificarlo, se necessario.

(4) Non si deve tuttavia escludere la possibilità di applicare metodi di routine, per il cui uso occorre specificare requisiti minimi.

(5) Per stabilire una prassi uniforme per la valutazione dei risultati delle analisi, è inoltre opportuno fissare procedure comuni; lo stesso vale per la valutazione organolettica dei prodotti considerati e per il riesame dei risultati in caso di contestazione.

(6) Per determinate analisi non esistono attualmente metodi di riferimento convalidati internazionalmente riconosciuti. Non sono quindi disponibili informazioni sulle variazioni dei risultati analitici da laboratorio a laboratorio. È pertanto opportuno stabilire metodi a livello comunitario, convalidati secondo le norme stabilite a livello internazionale, da applicare come metodi di riferimento.

(7) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione ⁽³⁾ reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato e prevede l'aggiunta di rivelatori al burro concentrato, al burro o alla crema, in determinate circostanze, per garantirne la corretta utilizzazione finale. La marcatura è importante per il corretto funzionamento del regime. Per assicurare la parità di trattamento degli operatori partecipanti è opportuno stabilire metodi comuni per l'individuazione di determinati rivelatori.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 68).